

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. IV

n. 19

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE EMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

LUIGI LUSI

**nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 2027/12 NR - 4763/12 GIP)
per i reati di cui agli articoli 416, primo comma, del codice penale (associazione per delinquere)
e 110, 81, secondo comma, 646, 61, nn. 7 e 11, del codice penale (concorso in appropriazione indebita)**

Trasmessa dal Tribunale di Roma

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

il 3 maggio 2012

—————

2027/12 NR

4763/12 GIP

(34 fogli)
E' copia conforme all'originale
Roma, li 2 MAG. 2012..
Il Cancelliere G1
Cassa Annunziata Tiziana De Vi

**TRIBUNALE DI ROMA**

**Sezione dei Giudici per le indagini preliminari
e per l'udienza preliminare**

IL GIP**dr. Simonetta d'ALESSANDRO**

Esaminata la richiesta di misura cautelare avanzata dal Pubblico Ministero nel procedimento penale indicato in epigrafe, a carico di:

LUSI LUIGI, n. 25/11/1961, a ROMA,

INDAGATI

A) **TUTTI**: del reato di cui all'art. 416 comma 1 (il LUSI) e comma 2 (gli altri) c.p. perché si associavano tra loro al fine di commettere un numero indeterminato di delitti di appropriazione indebita, riciclaggio, fraudolenta intestazione di valori ed altri illeciti strumentali finalizzati a realizzare una serie indeterminata e sistematica di sottrazione di risorse dai conti della



associazione *Democrazia è Libertà - La Margherita*, di cui il *LUSI*, era tesoriere per poi destinare tali risorse ad impieghi privati; in particolare

a.1 il *LUSI*, promotore del sodalizio, effettuava ripetutamente atti di disposizione del patrimonio della *Margherita* grazie ai quali risorse ingenti (oltre 22 milioni di euro) di competenza della predetta associazione politica venivano utilizzate a fine di profitto personale

a.2 i commercialisti incaricati di gestire la contabilità dell'associazione, garantivano al *LUSI* un'indispensabile attività di supporto che si concretizzava nella sistematica scritturazione infedele e mendace sui libri contabili delle operazioni mediante le quali il *LUSI* realizzava le indebite appropriazioni di risorse associative, nella predisposizione, per conto della *Margherita*, dei rendiconti di cui alla L. 2/1997 con contenuti mendaci, nel supporto alle attività di reimpiego da parte del *LUSI* e della delle somme sottratte

a.3 , moglie del *LUSI*, sulla base di una pianificazione ideata già prima dell'inizio delle sottrazioni, mettevano a disposizione strumenti economici, finanziari e societari al fine di agevolare le operazioni di appropriazione indebita e di favorire il reimpiego delle somme sottratte.

Fatti commessi in Roma, dal 2007 al 2011

B) Il **LUSI**: del reato di cui agli artt. 110, 81 comma 2, 646, 61 nn. 7 e 11 c.p. perché, a più riprese, abusando dell'incarico di tesoriere dell'associazione "*Democrazia è Libertà*" (associazione destinataria, tra l'altro, di accrediti da parte di istituzioni parlamentari a titolo di rimborsi elettorali), indebitamente si appropriava

b.1 della complessiva somma di euro 13.579.200,00 che - mediante 96 distinti bonifici effettuati dal dell'Agenzia BNL-Senato, intestato alla predetta associazione - faceva pervenire al c/c Unicredit n. intestato a TTT s.r.l., società ad esso *LUSI* riconducibile;

b.2 della somma di un milione di euro versata a mezzo di numerosi assegni di taglio medio-piccolo tratti dal c/c dell'Agenzia BNL-Senato, intestato alla predetta associazione, consegnati, privi dell'intestazione del beneficiario a quale anticipo per l'acquisto di Villa Elena di Ariccia e successivamente imputati a prezzo parziale dell'acquisto del diritto di usufrutto sul predetto immobile, diritto fittiziamente intestato alla nipote acquisita

b.3 della somma di euro 3.281.000,00 versati a mezzo di numerosi assegni di taglio medio-piccolo tratti dal c/c dell'Agenzia



BNL-Senato, intestato alla predetta associazione sul c/c Unicredit, sportello di v. Ferdinando di Savoia, intestato alla moglie.

b.4 della somma di oltre un milione di euro versata a mezzo di numerosi assegni di taglio medio-piccolo tratti dal c/c dell'Agenzia BNL-Senato, intestato alla predetta associazione, consegnati, privi dell'intestazione del beneficiario a quale corrispettivo parziale di lavori effettuati dalla s.r.l. su immobili di proprietà del LUSI siti in Capistrello (AQ)

b.5 della somma di circa 2,6 milioni di euro versata a mezzo di numerosi assegni di taglio medio-piccolo tratti dal c/c dell'Agenzia BNL-Senato, intestato alla predetta associazione, consegnati, privi dell'intestazione del beneficiario a quale corrispettivo parziale di lavori effettuati dalla s.r.l. su immobile di proprietà di Paradiso Immobiliare s.r.l., società riconducibile al LUSI

b.6 della somma di 1.355.000,00 euro euro versata a mezzo di numerosi assegni di taglio medio-piccolo tratti dal c/c dell'Agenzia BNL-Senato, intestato alla predetta associazione, consegnati, privi dell'intestazione del beneficiario a quale corrispettivo parziale (e non dichiarato nel contratto di compravendita a fini di evasione fiscale e di frode in danno dell'agenzia immobiliare) con riferimento all'acquisto, da parte di TTT, dell'immobile di v. Monserrato n.

Fatti commessi dal LUSI in concorso con

i quali, previo accordo, in qualità di commercialisti della Margherita e, come tali, responsabili della corretta tenuta delle scritture contabili e della redazione del rendiconto, provvedevano alla sistematica scritturazione mendace sui libri contabili al fine di occultare la reale destinazione delle numerosissime transazioni effettuate dal LUSI a fini di indebita appropriazione, assicurando contemporaneamente supporto tecnico e professionale nell'attività di reimpiego delle somme sottratte anche mediante l'utilizzo di società all'uopo costituite (TTT s.r.l.) o acquisite (Paradiso Immobiliare s.r.l.).

Fatti di cui al capo b.1 commessi inoltre in concorso con la e con il che hanno operato in qualità di amministratori della TTT s.r.l. e della Paradiso Immobiliare s.r.l. rispettivamente sino al 14 settembre 2009 e dopo tale data

Fatti di cui al capo b.3 commessi inoltre in concorso con

In Roma, nel periodo gennaio 2007-dicembre 2011



*Omissis***CONSIDERAZIONI DEL GIUDICE**

Tanto premesso in relazione alla ricostruzione indiziaria esposta dal Pubblico Ministero, e alle valutazioni in punto di qualificazione giuridica dei fatti e ragioni di cautela che se ne fanno discendere, devono rassegnarsi le seguenti autonome considerazioni, a riprova del dato – certamente tranquillizzante sul piano giurisdizionale – che un autonomo percorso logico porta a conclusioni sostanzialmente convergenti.

Appare opportuno preliminarmente significare che **le operazioni poste in essere dal LUSI non rivestono immediata e diretta semplicità: al contrario, esse sono ad un tempo, sebbene chiarissime nel fine ultimo, opache e oscure; articolate e complesse ; non agevolmente decifrabili, sebbene con evidenza collegate dall'unico filo conduttore del profitto patrimoniale da realizzarsi anche a costo del sacrificio indiretto di beni e valori di livello costituzionale.**

Le indagini partono proprio dalla collocazione delle acquisizioni derivanti dai reati, o meglio dai reati commessi per assicurare una collocazione al denaro acquisito dall'operazione di spoglio sistematico e saccheggio dei fondi assegnati all'associazione Democrazia è Libertà – La Margherita (artt. 110; 648; 648 – bis; 648 – ter cp; art. 12 – quinquies legge nr. 356/1992).

Della difficoltà ricostruttiva sopra accennata è sintomatica la successione delle fattispecie di volta in volta richiamate nei provvedimenti di cautela reale già adottati da questo GIP : una cosa è, invero, l'ipotesi appropriativa monosoggettiva di cui all'ordinanza 17.2.2012, altra cosa è la ben più articolata serie delittuosa di cui all'ordinanza 16.3.2012, nella quale confluiscono condotte plurisoggettive molto più complesse, destinate alla realizzazione – attraverso snodi contrattuali ed operazioni bancarie – di percorsi, rectius: serie negoziali dalla causa totalmente illecita, siccome volte all'acquisizione / conservazione di profitti provenienti da reato.

Con il primo atto viene in rilievo, per il solo LUSI, l'appropriazione indebita della somma di oltre dodici milioni di euro attraverso la forma del tutto ingenua , e, nel male, comunque trasparente, del bonifico bancario.



Con il secondo atto, operata la correzione della somma oggetto dell'appropriazione contestata al LUSI (da euro 12.961.200,00 ad euro 13.579.200,00 in ragione delle emergenze investigative via via aggiornate), **è contestata una gravissima sequenza, ossia, in un crescendo per certi versi parossistico, l'appropriazione di un milione d'euro per l'acquisto di un usufrutto di una villa sita in Ariccia da tale** poi intestata alla nipote di oltre **tre milioni d'euro in favore della moglie** ; di **oltre tre milioni d'euro in più tranches in favore di tale** per le ristrutturazioni di Capistrello e Genzano.

Tutto in un contesto di ricettazioni, riciclaggi, reimpieghi, trasferimenti fraudolenti di valori, assecondando un'imponente causale di consolidamento della proprietà delle somme sottratte attraverso l'occultamento della loro provenienza.

Sono quindi richiamate, in altri termini, condotte illecite del tutto ulteriori sul piano oggettivo e soggettivo, rispetto a quelle contestate, in un primo momento, al solo LUSI, condotte tra loro avvinte da vincolo di continuazione, e tese non solo a consentire l'appropriazione delle somme sottratte a Democrazia e Libertà, ma anche a permetterne la ricezione da parte di terzi. Condotte, quindi, che colpiscono un bene giuridico - il patrimonio - che, per i profili utilitaristici che gli sono coesenziali, appare endemicamente destinato ad esser leso in forza di disegni razionali. **Condotte, tuttavia, che per la loro serialità devono dirsi compulsive (Cass. pen. sez. VI, 25.2.2012, nr. 6938), pur se meno dirette e brutali di quelle schiettamente appropriative, più sofisticate, e perciò, per certi versi più pericolose, siccome sintomatiche del farsi strada, nella mente dell'autore, della necessità, attraverso fatti di artefazione - dissimulazione, di conseguire il profitto dei gravissimi reati compiuti, fuori da qualsiasi tracciabilità dei percorsi.**

Emergono, quindi, serie negoziali delittuose, tra loro strettamente concatenate, reati sequenziali non monosoggettivi: si tratta, ciò che più è grave - la plurisoggettività essendo sempre sintomo di maggior pericolosità sociale - del convergente apporto di più soggetti, diversi dal LUSI, ma a lui indefettibilmente legati da vincoli di coniugio, affinità, parentela, con la conseguenza di una temibile condizione di consapevolezza di un'attività illecita che appare processualmente ricostruita senza sbavature, che il Pubblico Ministero definisce, condivisibilmente e fondatamente, predatoria.

Si tratta, quindi, di fatti appropriativi, ma non solo di fatti appropriativi; viene in rilievo il compimento di una serie di reati tesi a collocare il denaro profitto del delitto presupposto, e ad occultarlo, ascritti ad una serie di soggetti collegati a LUSI.

Si tratta, in definitiva, riguardata la cosa nella prospettiva degli autori, di una serie di soggetti operanti a valle dell'appropriazione, all'esito della realizzazione del delitto presupposto, alcuni dei quali - la moglie, per esempio - tendono a trasmigrare dal ruolo di concorrenti nei fatti di

occultamento, a quello di cooperanti concorrenti nel (meno grave) reato presupposto, con dichiarazioni delle quali vi è traccia nell'odierno orientamento dell'organo inquirente, e delle quali meglio si dirà (capi A.3 e B.3 dell'odierna imputazione).

Emergono comportamenti che rivelano un accentuato dinamismo illecito: il riflesso dell'allarmante continuità dei fatti, della loro non arginabile reiterazione, è un'applicazione non irrilevante, del principio di fluidità dell'imputazione, fluidità ancor più accentuata nella prima fase delle indagini, nella quale si collocano abitualmente i provvedimenti disposti per eliminare la disponibilità di una res che, ex se, appare prodotto o profitto del reato, ovvero bene idoneo ad aggravare le conseguenze del reato stesso.

Non è questione di disamine dottorali del mutamento del capo di imputazione, ma di analisi di ciò di cui il mutamento stesso deve dirsi sintomatico: viene in altri termini in rilievo la sistematicità di condotte illecite sempre più pericolose, al punto da legittimare l'adozione in via d'urgenza di un provvedimento di sequestro immobiliare

Il dato si riflette nei provvedimenti del Giudice, che lo registrano, lo fotografano ravvisando in esso l'in sé legittimante, il quid fondante dell'intervento cautelare. La necessità dell'acquisizione reale è rappresentata dall'organo dell'accusa come talmente accentuata da consentire l'adozione in via d'urgenza di un provvedimento che ha ad oggetto non già beni volatili, ma addirittura un compendio immobiliare. E di tale provvedimento è disposta la convalida nella consapevolezza di non compiere inammissibili forzature, ma di consentire sia posto argine ad una dispersione che non è rischio teorico, ma concreta eventualità di epilogo.

Appartiene, infatti, all'esperienza quotidiana di chi si occupa di riciclaggio o di disponibilità di somme di provenienza illecita l'estrema disinvoltura negli impieghi, nelle dismissioni, negli investimenti di chi si trovi titolare di beni o di valori di illecita provenienza: è la tipica materia di versamenti a società che promettono mirabolanti rendimenti, cui il denaro viene versato a fiumi, nell'indifferenza che è propria di chi non lo ha guadagnato, e per nascondere la provenienza delittuosa o semplicemente sottrarlo al prelievo fiscale. In un contesto di questo tipo, non era fuor di luogo immaginare vendite a prezzi stracciati, comunque idonee a consentire un guadagno superiore alle proprie originarie disponibilità: se anche le proprietà di Capistrello venissero svendute, esse avrebbero consentito comunque un guadagno maggiore del valore originariamente appartenente al LUSI, risultando inimmaginabile, in una località come Capistrello, secondo i valori correnti di mercato, una ristrutturazione per quasi tre milioni di euro, ed essendo, infatti, la ristrutturazione stessa stata realizzata integralmente con denaro di illecita provenienza. Ancora, ove si fosse pervenuti ad un contratto per la cessione dell'usufrutto della villa di Ariccia, nessun pregiudizio sarebbe derivato al LUSI dalla sottovalutazione economica del diritto in questione, dal momento che egli non lo ha pagato con fondi propri, ma se lo è ritrovato grazie al versamento di assegni liberi provenienti dal conto BNL ossia, in definitiva, da finanziamenti di Stato del tutto illecitamente dirottati.



Dalla collocazione del denaro e dei beni, via via proseguendo in un iter accertativo irto di difficoltà, e non segnato, checché voglia sostenersi, da alcuna credibile collaborazione, il Pubblico Ministero è pervenuto motivatamente al reato presupposto, ossia all'appropriazione indebita pluriaggravata, nei suoi profili oggettivi reali, che consentono di ritenere le prime vaghissime concessioni fatte dal LUSI, motivate solo dall'esigenza di definire la vicenda processuale in forma, più che deflattiva, dichiaratamente utilitaristica, con il minor danno e il massimo profitto, ancora una volta sul piano patrimoniale.

Il fatto è devastante, sia per entità, che per articolate modalità realizzative.

L'indagine conosce una svolta dopo l'interrogatorio, reso da LUSI al Pubblico Ministero di Roma in data 27.3.2012.

Non è un caso che nell'esposizione delle ragioni di cautela l'atto risulti più volte richiamato per significare "conegni francamente ostruzionistici", dal momento che l'intangibilità del nemo tenetur se detegere non è scalfita dai rilievi che l'organo inquirente compie, all'atto della richiesta della misura cautelare, e che sono legittimati da conegni dell'indagato assolutamente incompatibili con la volontà di affrancarsi dal sistema di appartenenza.

La tipologia dei reati tesi alla collocazione del denaro e al reimpiego dei beni - tutti gravissimi: artt. 648; 648-bis; 648-ter cp; 12-quinquies D.L. nr. 306/1992 - nel ricorso delle altre condizioni di legge, ossia della sproporzione tra i redditi dichiarati e gli acquisti effettuati, **era già stata posta a fondamento, su sollecitazione del Pubblico Ministero, di un sequestro ex art 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, nr. 306**, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 1992, nr. 356, recante modifiche urgenti al codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.

Era stato, quindi, azionato un istituto destinato ad operare per reati tassativamente indicati, **il cui solo richiamo evoca - nella prassi - orditi stabili e plurisoggettivi, non estemporanee iniziative individuali, ma situazioni di grave allarme e compromissione di valori fondanti della vita della collettività. In una parola fatti associativi.**

Altro, però, è avvertire l'oggettività sottostante di contesti criminosi organizzati, altro dimostrarne l'esistenza: le prime emergenze acquisite sono materia ambigua, scivolosa, oscura, che gli stessi inquirenti hanno avvertito di dover maneggiare con cautela, nella consapevolezza della loro sguascente variabilità.

Il Pubblico Ministero - che, nell'intangibile autonomia costituzionale che gli compete, è dominus dell'iniziativa cautelare - ha atteso di completare un mosaico complesso, nel quale si confondevano luci ed ombre, e dovevano di conseguenza compiersi analitici e minuziosi percorsi accertativi su acquisizioni opache, informi, confuse, per pervenire ad una spendibile chiarificazione della verità processuale.



Il dato certo, in un primo momento, è che i fatti di riciclaggio o reimpiego o trasferimento fraudolento di valori ascritti a
in un primo momento
sono valsi a consentire il conseguimento di illeciti flussi di denaro ad un solo soggetto, ossia al LUSI.

Ed è in effetti LUSI, il vero beneficiario finale del denaro in quanto tale, rimanendo gli altri soggetti coinvolti nel contesto associativo oggi disvelato - fruitori di vantaggi indiretti e secondari rispetto all'immediata acquisizione, da parte di lui, dei profitti dei reati. E' lui che, secondo il dichiarato della moglie, deciderà delle somme percepite, lui che stabilirà se, come, quando utilizzarle anche al fine di proseguire nell'attività politica, come meglio si vedrà, in questo caso con indiretto e sequenziale beneficio per i suoi cooperanti.

In sintesi LUSI si pone - con la gigantesca appropriazione indebita operata in danno della Margherita - al centro tra un gruppo associato che preesiste all'appropriazione stessa e coopera alla sua realizzazione, ed altri soggetti, parzialmente diversi, che, a valle, imiecano e occultano le somme sottratte.

Di tali condotte emerge agli atti la prova.

I benefici derivati al gruppo ponente capo al LUSI costituiscono un movente non scardinabile, una causale ferrea di un agire ragionato e stabile, in una comunità strutturata.

L'entità del reato appropriativo presupposto implica un'imponente serie di concorsuali attività, intuibilmente necessarie per l'illecita sottrazione di una somma così importante, all'interno di una struttura complessa - nella quale, almeno su un piano astratto, devono immaginarsi operanti rigorosi controlli.

La continuità delle condotte tese al perseguimento dello scopo di destinare il denaro sottratto anche al reperimento di nuovi orizzonti politici del LUSI, cui il gruppo pone capo, emerge, come segnalato dal Pubblico Ministero, dalla valorizzazione delle dichiarazioni rese da

Il denaro viene utilmente impiegato in immobili, o conti esteri, per evitarne, almeno in parte, la dispersione, e consentire la coltivazione di prospettive future che costituiscono il collante del gruppo associato.

Alle premesse seguono conseguenze naturali.

Gli esiti dell'investigazione escono dal piano dell'indistinta intuizione e della congettura logica, per approdare a quello dell'ampia dimostrazione indiziaria della sussistenza del sodalizio, secondo una sequenza nitida: dai reati tesi all'impiego dei profitti, al reato appropriativo; dal reato appropriativo all'associazione per delinquere.

La quale non è una cornice intellettuale, un utile passepartout con cui circondare ogni fattispecie omologa ascritta a soggetti concorrenti nel



reato: è un sistema di vita, una condotta sintomatica di una strutturazione inclusiva di ogni illecito strumentale alla realizzazione dei fini del sodalizio, è una costante insuperabilmente indicativa di rischio endemico di reiterazione del reato.

Specularmente, ad essa risultano di necessità ontologicamente consustanziali plurime condotte illecite, già accertate o da accertarsi: essa significa condotte anche atipiche, in sé non penalmente vietate, ma qualificate dal perseguimento del fine dell'organizzazione; illeciti anche solo civili; inadempimenti; appropriazioni; decezioni; flussi di denaro di illecita provenienza; spoliazione organizzata dell'associazione amministrata, con lesione degli interessi dei soci; dissipazione; distrazione; e, infine, nella specie, compromissione dei controlli propri delle strutture parlamentari, che la legge demanda agli organi costituzionali al più alto livello.

Il fatto non è frutto di un'estemporanea risoluzione criminosa, ma si inserisce in una logica esistenziale, che non consente soluzioni quietistiche o conciliative sul piano cautelare; rientra pacificamente tra i reati di cui all'art. 13, legge nr. 201/1991, che richiama apparati organizzativi strutturati ai quali risultano riconducibili le attività criminose di volta in volta ricostruite.

Il normotipo di cui all'art 416 c.p. si sostanzia in un sodalizio, rectius: in un'organizzazione connotata dalla predisposizione, sia pur rudimentale, di mezzi soggettivi ed oggettivi idonei a realizzare un programma criminoso comune.

Deve sul punto preliminarmente affrontarsi, e risolversi senz'altro positivamente, il tema della concreta configurabilità della fattispecie associativa in ambiti comportamentali, in rapporti normati da contratti (con i commercialisti, con i collaboratori, con i soci di studio), ossia da atti in sé tipici, ma connotati - almeno in parte qua - da oggetti del tutto illeciti, e tesi al perseguimento di vertiginosi profitti economici.

La risposta non può che essere affermativa, non bastando certo una veste giuridica formale per legittimare rapporti tesi all'illecito.

La soluzione è agevolata dalla possibile atipicità in sé di contegni, che, come sopra anticipato, sono qualificati dai fini: "la condotta di partecipazione all'associazione per delinquere e' a forma libera, nel senso che il comportamento del compartecipe puo' realizzarsi in forme e contenuti diversi, purché si traduca in un contributo non marginale, ma apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell'organismo."

La lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice si verifica in forma ampia, qualunque sia il ruolo assunto dall'agente nell'ambito dell'associazione, con la conseguenza che la condotta può risultare variegata, differenziata, ovvero assumere connotazioni diverse ed indipendenti da una formale atto di inserimento nel sodalizio, essere giustificata da vincoli - nella specie contrattuali - di mera apparenza.

La peculiarità oggettiva del contesto e delle azioni ricostruite fa sì che l'elemento oggettivo, perda, o meglio, possa perdere la sua dimensione limitata, schiettamente concreta e palpabile, per divenire concepibile, ed ipotizzabile, con il ricorso a condotte seriali, anche tra soggetti che

possono anche sfuggire ad ogni contatto immediato, ad una precisa consapevolezza delle altrui condotte, frutto, magari, come nel caso di specie, di cognizioni più evolute, non perdendo, tuttavia, l'ordito derivante dall'esecuzione di un unitario disegno criminoso.

Anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, le massime della Corte di legittimità consentirebbero di ravvisare l'associazione per delinquere nell'ipotesi fattuale testé delineata.

Ed invero "in tema di associazione per delinquere, al fine di accertare se l'autore di taluno dei delitti inquadrabili nel programma criminoso sia anche legato al vincolo associativo criminale, e' necessario verificare l'affectio societatis, e cioè, la di lui consapevolezza, desumibile anche da fatti concludenti, di aver assunto siffatto vincolo, che non necessariamente deve essere indeterminato nel tempo, purché permanga al di là degli accordi particolari relativi alla realizzazione dei singoli episodi criminali in modo da costituire, per la sua funzione propulsiva della criminalità, un'attentato all'ordine pubblico": così Cass. Sez. L. seni. 1.2.1991, n. 1332, rv. 186294. Ed ancora: "la costituzione di una associazione per delinquere non si verifica nel momento e nel luogo in cui interviene il semplice accordo tra i compartecipi, ma in quelli della costituzione di una organizzazione permanente e quindi del concerto di intenti tra gli associati (così ricollegando il momento consumativo del reato alla consapevolezza soggettiva dell'elaborazione comune di una struttura organizzativa che implichi un minimum di mantenimento della situazione antiggiuridica, e quindi di pericolo per l'ordine pubblico, Cass. Sez. VI, sent. 11.4.1990, n. 5349, rv. 184911).

La consapevolezza del vincolo, nei termini appena accennati può prescindere dalla reciproca conoscenza diretta, che, peraltro, nel caso di specie non manca, e tradursi nella cosciente condivisione del metodo per il compimento di una serie indeterminata di reati.

Nel senso ora detto, e per dimostrare la coniugabilità del reato associativo per come ricostruito dalla giurisprudenza, con la peculiare situazione fattuale oggi esplorata, risulta rilevante anche la massima secondo cui "il dolo del delitto di partecipazione, semplice o qualificata, ad una associazione per delinquere non consiste soltanto nella coscienza e volontà di apportare il contributo richiesto dalla norma incriminatrice ma nella consapevolezza anche di partecipare e contribuire attivamente con esso alla vita di una associazione, nella quale i singoli associati, con pari coscienza e volontà fanno convergere i loro contributi come parte di un tutto alla realizzazione di un programma comune.

Tanto premesso in ordine all'insidiosità e problematica lesività delle condotte accertate, deve evidenziarsi che la vicenda presenta aspetti di sicura gravità, sia per l'entità del dissesto accertato, sia per la particolare natura degli interessi in gioco.

Non l'entità delle sottrazioni, e neanche la natura delle somme acquisite, derivanti dalla pubblica erogazione, hanno in sintesi costituito remora alla realizzazione dei fatti in contestazione.



LUSI risulta da un lato capo dell'associazione, e, quindi, ovviamente collegato in forma stabile ai soggetti che hanno concorsualmente realizzato con lui l'appropriazione indebita

dall'altro, riaccolto con i soggetti che hanno cooperato al successivo occultamento del denaro secondo le prime emergenze;

L'intera gestione economica di "Democrazia e Libertà" è stata sotto la sua diretta competenza e responsabilità, limitandosi il controllo del comitato di tesoreria dell'associazione ad un mero ruolo di autorizzazione delle spese superiori a 150.000 euro, ed essendo limitata ad aspetti sostanzialmente formali la funzione di verifica dei revisori dei conti. Il polmone economico della gestione di "Democrazia e Libertà - La Margherita" è rappresentato da un conto corrente bancario, identificato dal n. _____ dell'Agenzia del Senato della B.N.L. S.p.A. Unica persona fisica delegata in via generale ad operare su tale conto è stata, sino alle sue dimissioni dalla carica di Tesoriere, il sen. LUSI, ed è in tale conto corrente che sono confluiti, nel quinquennio 2007/2011 rimborsi elettorali per almeno € 79.663.669,01

Lo spoglio è stato operato dal LUSI in un quadro associativo, e non poteva essere diversamente, attesa l'entità delle somme e l'intuibile necessarietà di complicità interne, anche tecniche. Quadro associativo che non si identifica nel partito, ma che ha operato in danno del partito.

La questione è trattata senza sbavature, in forma insuperabilmente chiara dal Pubblico Ministero.

Sul conto BNL Senato, intestato a La Margherita sono stati prelevati fondi per **1.300.000,00 euro** in favore di

s.r.l.) per ristrutturazioni immobiliari fatturate; fondi per circa **2.000.000, 00 euro**, e poi per ulteriori **1.281.000,00 euro**, sino a pervenire a **3.281.000,00 euro** di cui **1.600.000,00 euro** poi bonificati in Canada, previo integrale deposito sul c/c _____ Unicredit intestato a

fondi per **13.579.200,00 euro** in novanta tranches di 150.000,00 euro in favore del c/c _____ intestato a T.T.T.

s.r.l., nell'integrale disponibilità di LUIGIA ltd, società canadese; fondi per **2.700.000,00 euro** con assegni liberi a cifra tonda consegnati in nero a _____ per ristrutturazioni

immobiliari non fatturate a via Monserrato e a Genzano; fondi per **1.355.000,00 euro** da consegnarsi quale contropartita parziale in nero a _____

alienante dell'immobile in via Monserrato; fondi per **1.000.000, 00 euro** quale contropartita dell'acquisto dell'usufrutto di una villa in Ariccia da tale _____

LUIGIA ltd - società canadese di proprietà LUSI Luigi e

- ha acquisito come socio unico TTT srl, società di diritto

italiano amministrata all'epoca della costituzione da collega
di studio del LUSI.

Le risorse della TTT s.r.l. sono state utilizzate in sostanza in favore del medesimo LUSI o di suoi familiari.

Oltre agli importi versati al fisco, infatti, la provvista del conto intestato a TTT s.r.l. è stata destinata essenzialmente all'acquisto di un immobile del valore di circa **3.500.000,00 euro** a Roma (attico e superattico in v. Monserrato), attualmente nella disponibilità del LUSI, e all'acquisizione delle quote di altra società, la Paradiso Immobiliare s.r.l. con amministratore, ancora una volta,

L'immobile di via Monserrato è stato pagato con prezzo così distinto: versamenti iniziali da parte della TTT S.r.l. per **euro 557.851,00** (n. 3 assegni circolari e n. 1 assegno bancario tratti su un c.c. acceso presso UNICREDIT S.p.a. intestato alla stessa TTT S.r.l.); accollo di un mutuo residuo di **1.642.148,62 euro** concesso da INTESA SAN PAOLO S.p.a. da parte della TTT S.r.l.; consegna al precedente proprietario

di assegni tratti sul più volte citato conto n. dell'Agenzia del Senato della B.N.L. S.p.A. per un ammontare totale di **1.355.000,00 euro**.

Paradiso Immobiliare, finanziata sempre da TTT srl a più riprese, ha a sua volta acquistato e ristrutturato un'importante villa a Genzano, in via ove attualmente vive la famiglia del sen. LUSI.

Ci sono poi voci di colore, sulle quali il Pubblico Ministero, en souplesse, nemmeno si sofferma, se non per elencarle: **600.000,00 euro** concessi in prestito ad alcuni conoscenti da **320.000,00 euro** per l'acquisto di box; oltre **30.000,00 euro** per il pagamento di prestazioni professionali allo chef in occasione del matrimonio LUSI/

Le sottrazioni sistematiche, lo spoglio si collocano non solo in un lungo arco temporale, ma anche in un contesto ragionato e professionale: ciò che dimostra gli sfondi associativi nei quali sono confluiti più attitudini, più talenti professionali, più indiscutibili abilità.

Il Pubblico Ministero, per dimostrare il suo assunto, fa ricorso a dati e cognizioni di tecnica gestionale e bilancistica.

Le attività ricostruite sono articolate ed evolute : **sono state create ad arte più società**, la LUIGIA ltd, in Canada; la controllata TTT srl, di diritto italiano; la Paradiso Immobiliare s.r.l., ancora italiana, nel controllo totalitario di TTT srl; sono stati **destinati all'attività illecita vari conti correnti sostanzialmente "dedicati"**; sono state **emesse fatture per operazioni inesistenti.**

Soprattutto è stata **sistematicamente alterata la contabilità della Margherita**, sono stati **ingannati i revisori dei conti** e sono stati **redatti rendiconti sulle spese del partito** (previsti dalla L. 2 del 1997, art. 8 e Modello all'Allegato A della stessa legge, così come richiamati dall'art. 1 comma 8 della L. 157/1999) **radicalmente infedeli e mendaci.**

A riprova della sistematica falsificazione delle scritture contabili (si veda lo scritto dei revisori dei conti nella loro relazione depositata al PM in data 3 febbraio 2012) il Pubblico Ministero segnala, a mero titolo di esempio, i primi assegni dati al _____ per la ristrutturazione degli immobili di Capistrello e il primo bonifico effettuato a favore di TTT.

E' un racconto interessante che vale la pena di ripercorrere, poiche non lascia spazio a dubbi e riscontra documentalmente l'organizzazione, cosa rara ed inusitata in relazione al tipo di reato, tradizionale terreno elettivo della più labile prova storica.

Gli assegni 2129671557 e 2129671573 sono stati tratti in data 15 marzo 2007 sul conto della Margherita BNL ed incassati da

_____ in pagamento parziale (ed "in nero") della ristrutturazione (nota U.I.F. prot. UF201200000000148094 del 20.02.2012).

Nella contabilità (libro giornale) le uscite corrispondenti ai due assegni sono riportate rispettivamente alle registrazioni n. 1357/2007 e 1302/2007 con le causali "trasferta personale dipendente e collaboratori".

Esse sono, ovviamente, prive, nell'allegazione, di ogni documentazione sottostante, ciò che è agevole e naturale complemento della natura astratta del mezzo di pagamento.

Il primo bonifico in favore di TTT srl, disposto in data 2 agosto 2007, ha caratteristiche ancora più peculiari, ed è ancora più sintomatico della volontà di alterazione: il percorso seguito è più articolato, e può inquadrarsi meglio dal momento che - a differenza dell'assegno - il bonifico deve indicare una causale.

Con riguardo ad esso, quindi, si colgono **non mere indicazioni di causali arbitrarie già nel libro giornale - come per l'assegno - ma causali ulteriormente alterate in sede di redazione del rendiconto, col fine di creare confusione sul terreno delle imputazioni di spesa.**

La registrazione 4063/2007 fa riferimento alla fattura n. 1 della TTT s.r.l., la cui causale è indicata in libro giornale sotto la formula: "per addestramento e formazione per strutture complesse".

Il pagamento è poi inserito nel rendiconto alla voce "Spese di pubblicità e di propaganda", il che, come vedremo, è circostanza ulteriormente rilevante.

Le anomale scritturazioni relative all'imputazione dei bonifici TTT nelle varie voci di spesa erano funzionali a un ben preciso disegno: "spalmare" su molte diverse voci del rendiconto le uscite verso la TTT, in modo da meglio mascherare ciò che stava accadendo.

Si tratta di un punto che va focalizzato con attenzione, siccome palesemente strumentale a disegni decettivi. Alla stregua della legge 157/1999 i soggetti destinatari di rimborsi elettorali per ottenere le varie quote annuali del rimborso sono tenuti a presentare non la giustificazione delle singole uscite, nominatim, ma un "regolare" rendiconto annuale le cui singole voci sono prefissate dall'art. 8 della L. 2/1997 (e, in dettaglio, nel Mod. A allegato alla citata legge).



Per la perfetta regolarità della documentazione contabile occorrerebbe, ovviamente, che le registrazioni sui libri contabili fossero pienamente coerenti sia "a monte" (con la documentazione relativa alla spesa effettuata), sia "a valle" (con il contenuto della voce del rendiconto in cui la spesa viene "incasellata").

Ma quel che conta davvero ai fini ingannatori delle Atorità preposte al controllo è il rendiconto.

Nel caso dei bonifici TTT può cogliersi una divaricazione tra motivazione della spesa (nella registrazione n. 4063/2007 era: "per addestramento e formazione per strutture complesse") ed inserimento nella voce che la richiama nel rendiconto (nel caso di cui sopra era "Spese di pubblicità e di propaganda").

Si tratta di **una divaricazione che sta "a valle" della registrazione sul libro giornale**, che ha natura diversa rispetto a quella, già segnalata, tra motivazione effettiva della spesa e sua giustificazione in contabilità.

A differenza dell'altra **ha, infatti, a che fare con l'imputazione della spesa all'una o all'altra voce del rendiconto** ed è funzionale alla successiva redazione dello stesso. Ebbene, questo tipo ulteriore di anomalia indica che la falsa scritturazione contabile non è funzionale solo a mascherare la vera natura della singola spesa illecita (basterebbe a tal fine la divergenza tra fatturazione ed effettivo utilizzo, vala a dire la falsità "a monte" del libro giornale). Indicare **una voce di rendiconto inappropriata risponde ad un'ulteriore esigenza: quella di rendere meno visibile l'anomalia di spesa determinata dalle false consulenze TTT "spalmando" i relativi importi su diverse voci del rendiconto, che, si badi, verrà predisposto solo molti mesi dopo.**

E tutto questo, come è a questo punto agevole rilevare, **implica un disegno preordinato che necessariamente deve essere pensato (e può esser realizzato) solo da chi sia in possesso - ad un tempo - di adeguata competenza professionale e della concreta possibilità di intervenire in modo costante e dirimente sia sulle singole registrazioni contabili, sia sul rendiconto.** Solo i due commercialisti rispondono a queste caratteristiche: non il LUSI, privo delle necessarie competenze; non il personale, privo dei necessari poteri.

Oltretutto i commercialisti e alla Margherita erano stati portati dal LUSI e a lui rispondevano.

Del resto il , sentito in qualità di persona informata dei fatti in data 6 febbraio 2012, ha reso dichiarazioni parzialmente, ma inequivocabilmente, ammissive, anche utilizzabili ex art. 63, comma II cpp nei confronti del LUSI e del

E' quindi utilizzabile quanto afferma il professionista in ordine alla sua consapevole opera di falsificazione della contabilità dietro istruzioni di LUSI e la sua ammissione di aver consegnato ai revisori, sempre su istigazione del LUSI, un elenco dei fornitori dal quale era



stato maliziosamente espunto il solo fornitore TTT s.r.l.

Il quadro che in tal modo si delinea è quello di una **attività preordinata e sistematica di _____ e _____** (“i commercialisti di famiglia”, come riferisce _____, s.i.t. 29 marzo 2012).

_____ è indicato dal LUSI quale membro del C.d.A della società editrice del quotidiano EUROPA (s.i.t. _____ 20 aprile u.s.); lo studio _____ cura anche la contabilità di TTT s.r.l. e ne redige i bilanci.

Di più. Il _____ sin dal 5 giugno 2007, proprio in vista della costituzione della TTT s.r.l., viene nominato procuratore in Italia della Luigia Ltd.

Anche sulla base di queste circostanze, che li collocano nel “cuore” della vicenda, non è difficile concludere che i due professionisti hanno rivestito un ruolo attivo e determinante nell’intera operazione, ruolo che non si è limitato alla pur essenziale falsificazione della contabilità della Margherita e dei suoi rendiconti, ma che si è esteso ad un generale supporto nelle attività collaterali necessarie al LUSI per portare a termine il suo articolato e pianificato programma delittuoso.

E che, si badi, è senza dubbio oggetto di una intesa preventiva, secondo una pianificazione alla quale ha concorso necessariamente chi aveva le competenze necessarie ed era nello stesso tempo in grado di influire sulla redazione della contabilità e dei rendiconti della Margherita.

Il punto sono le motivazioni dei due professionisti.

Per concorrere con LUSI in un’operazione di tali proporzioni, senza apparentemente ricavarne i benefici che invece si profilavano per il tesoriere (e per la moglie), senza la remunerazione che – per non far praticamente nulla – veniva riconosciuta al _____ senza l’emolumento finale di 100.000,00 euro corrisposto alla _____, collaboratrice di studio del LUSI, all’atto di lasciare l’incarico di amministratrice/“testa di legno” di TTT s.r.l. occorre che dei moventi.

Non basta il richiamo agli onorari percepiti (attorno a 100.000,00 euro/anno), pur francamente sproporzionati rispetto alla effettiva entità della prestazione e che si aggiungevano a quanto ricavato dalle prestazioni per TTT s.r.l., per Paradiso Immobiliare s.r.l. e così via. Ciò in relazione al giro d’affari professionale dei due, che intuibilmente li poneva al riparo da proposte pericolose.

Il fattore determinante è probabilmente diverso e riguarda, anche se in modo disomogeneo, tutti i soggetti che hanno prestato stabile e consapevole ausilio alla realizzazione dei reati pianificati dal LUSI (quindi anche la _____, il _____ e la _____).

Secondo il Pubblico Ministero la chiave interpretativa più efficace è offerta dalla stessa _____ nel suo interrogatorio: “Nel 2006 Luigi



diventò Senatore della Margherita ed a quel momento mi espresse la sua preoccupazione per il futuro del partito, che immaginava destinato ad una prossima estinzione. Mi disse che il suo progetto era quello di gestire i fondi della Margherita in modo del tutto autonomo" (...) D. cosa significa "gestire i fondi del partito in modo autonomo"? R. **Voleva investire in immobili per alimentare il futuro della sua carriera politica** e mi disse che, se la sua carriera fosse finita, il patrimonio sarebbe rimasto alla nostra famiglia".

E' così spiegata la scelta di LUSI: con la Margherita in via di liquidazione il suo futuro politico è incerto. Nello stesso tempo si trova in una posizione che gli consente di attingere praticamente senza controllo alle risorse della Margherita: **la situazione ideale per assicurarsi, attraverso operazioni di auto-finanziamento, una cospicua provvista a fini strutturalmente ambigui, potenzialmente destinata sia all'arricchimento personale sia ad alimentare il suo futuro politico.**

Scrive sul punto testualmente il Pubblico Ministero: **"è solo in tal modo che si comprende il coinvolgimento stabile, costante e determinante che sin dall'inizio si registra nel disegno criminoso da parte della cerchia dei collaboratori del LUSI: la moglie, i commercialisti storici (non a caso già coinvolti nelle attività politiche del LUSI), la collega di studio, il collaboratore di sempre. E' evidente che per tutte queste persone la sopravvivenza politica e addirittura i successi politici del LUSI non sono per nulla indifferenti: tutti nutrivano la ragionevole aspettativa di poter godere di vantaggi diretti ed indiretti. E la partecipazione alle attività illecite del LUSI è, per tutti costoro, la risposta naturale alle richieste del "capo". E' il clan di LUSI che si adopera per assicurargli un futuro."**

Gli argomenti sono convincenti, hanno una precisa concatenazione logica e coerente, un chiaro radicamento nei dati fattuali acquisiti.

Il quadro accertativo è enormemente innovato rispetto alle prime emergenze: dall'occultamento delle somme profitto di reato, operata con i parenti dal LUSI; all'entità via via precisata dell'appropriazione indebita; all'associazione posta in essere per realizzare quell'appropriazione - oltre che una serie di reati, fiscali e di decezione che fatalmente emergeranno, nel prosieguo degli accertamenti.

Si colgono delle sfumature di diversificazione, sicchè, ad esempio, dopo le dichiarazioni rese al PM, la trasmigrerebbe nel più agevole ruolo di concorrente nel reato presupposto (punti A.3. e B.3 dell'odierna imputazione, ma la questione non è cristallizzata).

La reiterazione sistematica di illeciti resta il perno della vicenda, ma **oggi può dirsi fondatamente - alla luce di emergenze processuali - che le ipotesi verificatesi segnalino una costante, cioè una struttura**, e la differenza, per quanto riguarda le decisioni del Giudice cautelare, è tutto.



Il contesto illuminato dall'inchiesta è importante, forse clamoroso. E questo non già per l'entità delle somme coinvolte, dal momento che il denaro è un misuratore, ma non il misuratore di ogni cosa.

Il soggetto in danno del quale si sono compiuti i reati in contestazione è **un partito politico**, ossia un'associazione non riconosciuta. Rimossa la cortina tecnicistica della definizione iure civili, corretta ma riduttiva, o, quanto meno, non esaustiva, deve porsi in adeguata evidenza che il beneficiario è un soggetto giuridico avente un rilievo non solo pubblicistico, ma costituzionale.

Il profilo definitorio esatto non è solo quello che pone richiamo al codice civile: il testo da consultare è la Carta costituzionale, nella quale i partiti politici sono disegnati come realtà essenziali per la vita dello Stato.

E' stato, infatti, per il tramite della loro eliminazione che si sono abbattute le garanzie pluralistiche coesistenziali all'ordinamento liberale e si è creato lo Stato fascista, dichiaratamente antiparlamentare: si pensi alle leggi nr. 2029/1925 e nr. 2037/1925, soppressive delle libertà associative, e, non casualmente, dei partiti stessi; si pensi, ancora, all'incorporazione del partito unico nello Stato totalitario imperfetto, operata per tramite della trasformazione del Gran Consiglio del Fascismo in organo costituzionale, con il compito di coordinare "tutte le attività del regime" (art. 1, legge 2693/1928), e alla creazione del partito unico ("il PNF è il partito unico del Regime e ha personalità giuridica": art. 11, r.d. nr. 513/1938).

La manomissione del pluralismo dei partiti è, sul piano ontologico, l'anticamera della svolta totalitaria.

Sul piano degli eventi storico - giuridici, è stata lo snodo fondante del regime fascista, mentre il successivo abbattimento del sistema dittatoriale è passato, all'opposto, attraverso la valorizzazione costituzionale dei partiti, strutture fisiologiche della democrazia parlamentare.

E' proprio la Costituzione, infatti, all'art. 49, a configurare espressamente i partiti come strumenti attraverso i quali "i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale"; è anche attraverso di loro che, nel disegno della Carta, si realizza in concreto il principio angolare della sovranità popolare (art. 1 Cost.)

Ed è proprio in ragione di questa centralità che si è previsto per legge un imponente sistema di finanziamento, ciò che, all'evidenza, dà la misura delle condotte in contestazione, che di quelle risorse si sono approfittate.

Non è compito del Giudice penale stabilire se la normativa sia adeguata, se possa modificarsi: è legge dello Stato, e al Giudice spetta di applicarla, anche cogliendo, come doveroso, la valutazione di centralità dei beni di dialettica, confronto, partecipazione, per la cui valorizzazione sono stati previsti stanziamenti così importanti.

Un'interpretazione che non voglia essere riduttiva, o peggio ottusa, deve cogliere ed adeguatamente valorizzare, anche al fine di cogliere il reale



disvalore dei fatti oggi in contestazione, il dato obbiettivo e non controvertibile che i conferimenti sono stati previsti **proprio in ragione - c'è da sottolineare - del rango costituzionale degli interessi coinvolti, e che tali interessi sono stati calpestati, con le sottrazioni oggi in contestazione.**

Orbene, le somme in parola - che dovevano perseguire fini del livello appena detto, e la cui erogazione era circondata per legge da una procedimentalizzazione che si voleva coinvolgesse le più alte cariche dello Stato - sono state utilizzate, invece, da LUSI o dai suoi familiari, attraverso meccanismi di artefazione - dissimulazione, per l'acquisto di un immobile del valore di circa 2 milioni di euro a Roma, per un'importante villa a Genzano, per una ristrutturazione a Capistrello; per un usufrutto di una villa in Ariccia; per il conto in ragione di 3.281.000 euro e quant'altro.

Somme, in sintesi, per le quali si prevedeva, nel senso sopra chiarito, una destinazione capace di influire sul modello costituzionale dello Stato sono state trattate per fini privati con attenta elusione ed obliterazione della normativa antiriciclaggio; con prelievo per contanti in inusuale quantità; con ricorsività di titoli dagli importi artificialmente omogenei.



Ed è in questo contrasto stridente, tra la finalità pubblicistica e costituzionale che le somme stesse avrebbero dovuto consentire ai loro beneficiari; tra le ragioni di istituto, tese a consentire un'effettiva dialettica della democrazia, e la destinazione che il denaro ha in concreto avuto, che risiede quel senso di maleolente corruzione del costume, difficile a personalizzarsi immediatamente in responsabilità individuali, che rende complessa la lettura dell'intera vicenda.

I fatti ipotizzati non sono gravi, sono gravissimi, connotati da un'opacità idonea ad incidere sull'effettività di precise garanzie costituzionali. Esistono valori non suscettibili di quantificazione monetaria, esposti a lesione dalle condotte accertate, tutte connotate da un accentuato cinismo, da una sistematica riserva mentale del principale attore, cioè LUSI, nei confronti delle persone con le quali operava.

Insomma, un'attività di vero e proprio saccheggio a fini privati delle casse del partito, ma non solo un'attività di saccheggio. Piuttosto una consapevole, programmatica indifferenza dell'indagato per i fini cui quel denaro doveva esser destinato, per la garanzia di effettività di strumenti essenziali per la dialettica politica, e ciò ad onta del ruolo parlamentare ricoperto, con profili finanche paradossali.

oooooooooooo

Emergono con chiarezza quelle ragioni di cautela che il Pubblico Ministero invoca a sostegno della restrizione della libertà personale.

In primis, per il LUSI, che è il soggetto che imprime al suo gruppo - che preesiste al delitto appropriativo - la curvatura criminale che segna la svolta dei fatti.

Egli non pare adeguatamente consapevole del grave disvalore delle sue



condotte, come si evince non solo "dalle specifiche modalità e circostanze del fatto" [art. 274 lett. c) c.p.p.], modalità di cui si è dato ampiamente conto.

Ma sono anche i contegni successivi a disorientare ed allarmare.

LUSI ha reso una serie di dichiarazioni pubbliche di tono assai discutibile nelle quali riferiva il contenuto di atti processuali in termini artatamente distorti, accompagnando le affermazioni con allusioni a responsabilità altrui rimaste poi senza alcun seguito. Alcune dichiarazioni - rese off the record ad un giornalista di "Servizio pubblico" - siano o non siano state carpite, sono comunque collocate in un contesto soggettivo, quello del colloquio con un giornalista, che rendeva la divulgazione epilogo fisiologico.

Ed in questo contesto LUSI ha usato termini francamente intimidatori, che lasciano stupefatti, soprattutto ove si ponga attenzione alla circostanza che i suoi riferimenti attenevano a rapporti snodatisi in contesti istituzionali e parlamentari ("...questa partita è molto più grande...questa partita fa saltare il centrosinistra...c'è poco da discutere, nessuno è interessato a che io parli...quando su di me uscirà ulteriore merda che servirà a screditarmi definitivamente non ci sarà più una domanda da porsi...io eseguo ciò che mi veniva detto, evidentemente per loro ero affidabile...")

Le dichiarazioni sono molto gravi.

LUSI era ben consapevole di essere - al momento in cui parlava - al centro di uno scandalo: nel circuito mediatico, egli non era più il tesoriere di un partito, ma l'autore di uno spoglio sistematico dei fondi di quel partito.

Dirsi autore - in quel contesto - di versamenti ad altri parlamentari significava trascinare con sé altri soggetti, privi di un reale diritto di difesa, perché privi di una compiuta contestazione; aveva una portata devastante, e creava, per ciò solo, un alone di sospetto sugli esponenti politici nominati, laddove LUSI ha mai saputo indicare quali ville; quali conti all'estero; quali appartamenti; quali usufrutti; quali ristrutturazioni immobiliari; quali pranzi di nozze i parlamentari da lui citati avessero realizzato con i soldi del partito.

Si badi bene: LUSI non ha parlato circostanziatamente e dettagliatamente nelle sedi proprie, dinanzi al Pubblico Ministero, ma ha lanciato messaggi e avvertimenti per il tramite dei giornalisti, strumentalizzandone la funzione: ed è tutt'altra cosa.

Tale atteggiamento è in effetti cessato dopo il secondo interrogatorio, nell'ambito del quale, tuttavia, il LUSI è apparso assai poco credibile.

Dall'atto emergono prospettazioni di responsabilità di terzi rimaste senza alcun seguito, e perciò non autodifensive, ma inquinanti: egli ha affermato di aver acquisito gli immobili quale fiduciario di persone tuttavia non indicate, ha evocato una sorta di "patto di spartizione" tra le componenti della Margherita di cui lui sarebbe stato il garante.

Tali dichiarazioni che, per lo meno nei termini in cui sono formulate, risultano prive di ogni plausibilità, si prestano tuttavia assai bene a creare attorno alle indagini un contesto confuso ed inquinato. Si prestano,



in una parola, ad allarmare.

A tal riguardo il Pubblico Ministero aggiunge: "... il LUSI, pur esibendo un'apparente disponibilità a chiarire pienamente l'entità e la destinazione delle sottrazioni, continua a parlare molto di ciò che via via viene alla luce grazie alle indagini ed a tacere totalmente di ciò che non è ancora emerso (e si tratta di alcuni milioni di euro). Basti pensare, a mero titolo di esempio, che nel suo interrogatorio ha totalmente taciuto non solo il versamento non trascurabile effettuato allo chef per le spese del pranzo di nozze, ma anche l'assai più rilevante pagamento al di oltre 1,3 milioni di euro (il sovrapprezzo "in nero" per l'acquisto dell'immobile di v. Monserrato) di cui si è trattato sopra. Omissione, quest'ultima, ovviamente interessata, posto che, nel contesto dell'atto, era funzionale a presentare l'acquisto come un "affare", avvalorando la fantasiosa tesi dell'intestazione fiduciaria."

Premesso che i diritti dell'imputato nel corso dell'interrogatorio sono sacri, deve tuttavia rimarcarsi che essi non si estendono anche alla facoltà di accusare infondatamente terzi (si veda il tema dell'intestazione fiduciaria degli immobili con soggetti interni al partito, di cui non ha inteso fare i nomi, o dei patti di spartizione, rimasti anch'essi privi di protagonisti), e di inquinare il percorso investigativo.

Peraltro, anche le dichiarazioni non etero-accusatorie, ma semplicemente menzognere o omissive - perfettamente lecite - restano vistoso sintomo di una personalità per nulla affrancata dai fattori che hanno generato le condotte criminali accertate.

Infine, l'inegabile influenza di LUSI sulle persone coinvolte a vario titolo nella vicenda, unita alla sua palese, ancorché legittima, posizione ostruzionistica, deve i esser letta, in questa fase, anche alla luce della gigantesca operazione decettiva che ha accompagnato le ingenti sottrazioni.

Vi è evidente ricorrenza delle ragioni cautelari di cui all'art 274, lett. A); vi è pericolo di reiterazione di comportamenti illeciti che - sebbene non più direttamente connessi alla posizione di tesoriere della Margherita - potrebbero senza dubbio trovare modalità diverse di sfruttamento a fini privati (in questo caso endoprocessuali e/o di agevolazione di una carriera politica) del ruolo pubblico ancora attualmente ricoperto. La personalità che emerge dai fatti accertati e dalle condotte successive rende verosimile il pericolo di condotte illecite volte a massimizzare i vantaggi legati funzione pubblica ancora rivestita.

La collocazione pubblica del LUSI è assai poco rassicurante anche e soprattutto con riferimento alla tutela della genuinità della prova.

Perfino il potere di ricerca della prova del Giudice - sollecitato formalmente dallo stesso LUSI - è tuttavia rimasto paralizzato da riferimenti che egli ha compiuto allegando dati di cui poteva percepire la plausibilità in ragione del ruolo partitico ricoperto.

Dopo aver chiesto con istanza di incidente probatorio 3.4.2012 "la verifica tecnica della documentazione contabile dell'Associazione Democrazia e Libertà - La Margherita per poter accertare la corrispondenza dei flussi finanziari sub c/c con le appostazioni e registrazioni nei bilanci e



nelle altre scritture contabili obbligatorie per gli anni che vanno dal 2007 al 2001.... e delle carte di credito aziendali collegate al predetto conto”, il LUSI ha allegato in data 16.4.2012 “un attuale pericolo di manipolazione dei dati informatici, relativi al sistema software di pertinenza della Margherita.....sistema che sarebbe proprio quello dal quale sarebbero stati estrapolati gli elementi di rilevazione tecnica riportati in relazione dagli stessi consulenti” (fl. 2 nota integrativa)

L'istanza istruttoria diveniva in tal modo inammissibile, risultando compromessa l'identificazione dello stesso oggetto della prova, che comunque avrebbe finito con il riguardare materiali oggetto di una qualche opera di inquinamento. E il sospetto dell'esistenza di dati inquinati è stato ancora una volta insinuato all'interno del processo.

Quanto alla _____, si è già detto della sua attività di collaborazione con il marito. Si è già detto che gran parte dei fondi sottratti sono stati inoltrati in Canada, suo paese d'origine, sicchè non può negarsi una sua interessata influenza nei fatti in contestazione. Si è già detto del suo interesse per investimenti immobiliari in Canada.

Agevole per lei spendere il ruolo coniugale, a limitare i danni, ma non vi è chi non veda che le sue stesse dichiarazioni ammissive si inseriscono in un contesto volto a ridimensionare - e non di poco - la sua partecipazione ai fatti: si accennava sopra che ella sembra trasmigrare, ma la situazione non è cristallizzata dalla fattispecie di riciclaggio a quella di concorso nel reato presupposto.

Ricorrono, poi, all'evidenza, anche i profili cautelari di cui all'art. 274 lett. b) c.p.p. L'ingente provvista accumulata in Canada e l'origine italo-canadese della _____, che ha mantenuto oltreoceano solidi legami familiari, rappresentano fatti di estremo rilievo che coinvolgono lo stesso LUSI. Il riparo all'estero è, invero, nel caso di specie, particolarmente agevole ed allettante. Non solo per la presenza delle risorse cui si è fatto riferimento. Ma, anche, e forse principalmente, per l'esistenza di un solido radicamento familiare ed affettivo. Il che implica l'insussistenza, nella specie, di quelle “controspinte” che rappresentano, nella generalità dei casi, il fattore più rilevante di difficoltà per coloro che si prospettano, in astratto, l'ipotesi di sfuggire al processo penale mediante strategie imperniate sulla fuga all'estero.

Quest'ultimo aspetto è certamente dirimente per quel che concerne la necessaria adozione di adeguate cautele nei confronti della _____, il cui ruolo centrale nell'intera vicenda è indiscutibile e sostanzialmente ammesso, pur in una interpretazione fortemente riduttiva della portata dei fatti commessi. Il pericolo di fuga è, nei suoi confronti, ancor più incombente, dato che la stessa dispone nella terra di origine di una cospicua provvista e di innegabile sostegno familiare.

Esiste un'imponente motivazione alla fuga, essendoci capitali accumulati nel paese straniero di appartenenza.

Quanto ai due commercialisti, è frequentemente sottovalutato il ruolo dei professionisti che, calpestando le regole deontologiche e gli stessi precetti penali, per vantaggi economici o di altra natura rappresentano spesso i complici più preziosi dei delitti commessi in ambito economico. Nel caso del LUSI si è ampiamente illustrata, nella parte motiva, la natura



infungibile e necessaria del supporto fornito dalle competenze del
e del ' . Il che connota in modo peculiare la gravità
del loro comportamento e chiarisce ampiamente l'esistenza del serio
pericolo che, qualora non intervengano adeguate cautele, i due
professionisti infedeli possano dar luogo ad ulteriore mercimonio illecito
delle loro competenze a favore del LUSI o di altri. Il pericolo di reiterazione
del fatto è, in altri termini, insito nella natura della condotta da loro posta
in essere, che connota in modo particolarmente incisivo "le specifiche
modalità e circostanze del fatto" anche ai fini cautelari. Si aggiunga che la
consuetudine con il LUSI, l'appartenenza alla sua stretta cerchia (sono le
uniche persone della Margherita che la indica quali abituali
commensali suoi e del marito) ed il possesso di competenze specifiche
suggeriscono che il sodalizio possa perpetuarsi anche con riferimento
all'attività di inquinamento probatorio posta in essere dal LUSI.

Quanto sopra premesso, in punto di ricostruzione indiziaria, qualificazione
giuridica dei fatti, sussistenza delle ragioni di cautela, la richiesta del
Pubblico Ministero è accolta, in relazione al capo A) della formulata
imputazione, nei termini di cui al dispositivo, restando all'organo
dell'esecuzione ovviamente demandata l'acquisizione dell'autorizzazioni
necessarie per le garanzie coesenziali alla posizione di parlamentare del
LUSI.



P. Q. M.

1. O R D I N A agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di procedere
alla cattura di :

LUSI Luigi, nato a Roma il 25.11.1961, res. Genzano di Roma,

e di tradurlo presso la Casa Circondariale di Regina Coeli per ivi
restare a disposizione di questo Giudice;

2. A P P L I C A la misura cautelare degli arresti domiciliari nei
confronti di :

3. F A ' D I V I E T O A S S O L U T O a
di allontanarsi dal luogo
prescelto per gli arresti domiciliari o di comunicare con estranei non
conviventi;
4. M A N D A alla PG territorialmente competente per plurimi controlli
sui soggetti sottoposti a restrizione domiciliare;
5. O R D I N A la trasmissione della presente ordinanza al Pubblico
Ministero in sede - che ha richiesto la misura - per l'esecuzione ex
art 92 disp. att. c.p.p., e per quant'altro di competenza.

Roma, 2 maggio 2012

Il Cancelliere C1
Dott.ssa Annunziata Tiziana De Vita



IL GIP
dr. Simonetta d'ALESSANDRO



2027/12 NR

4763/12 GIP

TRIBUNALE DI ROMA

Sezione dei Giudici per le indagini preliminari e per l'udienza preliminare

IL GIP

dr. Simonetta d'ALESSANDRO

Vista la propria ordinanza in data 2.5.2012 con la quale è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di LUSI Luigi, senatore della Repubblica;

Rilevato che, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge n. 140/2003 e dell'art. 68 della Costituzione nel caso di emissione di provvedimento cautelare personale nei confronti di membri del parlamento deve essere richiesta autorizzazione alla camera di appartenenza e che, in attesa dell'autorizzazione, l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa;

Ritenuto che l'enunciazione del fatto per il quale e' in corso il procedimento e l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate sono dettagliatamente indicate nell'ordinanza dispositiva di misura cautelare in carcere, nella quale sono altresì illustrati gli elementi su cui fonda il provvedimento;

P.Q.M.

1. **O R D I N A** la **sospensione dell'esecuzione** dell'ordinanza di custodia cautelare 2.5.2012 limitatamente alla persona del senatore **Luigi LUSI**;
2. **R I C H I E D E** che il Senato della Repubblica, Camera di appartenenza di Luigi LUSI, voglia concedere l'autorizzazione ad eseguire nei suoi confronti l'allegato provvedimento cautelare personale.
3. **O R D I N A** la trasmissione del presente provvedimento in copia al PM procedente;
4. **O R D I N A** a cura della propria cancelleria ed a mezzo della P.G. delegata dal p.m. per l'esecuzione, l'immediata trasmissione al Presidente del Senato della Repubblica della presente richiesta di autorizzazione e di copia degli atti trasmessi dal Pubblico Ministero a corredo della richiesta di applicazione della misura

cautelare 23.4.2012; della richiesta stessa ; dell'ordinanza applicativa di custodia cautelare in data 2.5.2012;

5. M A N D A alla Cancelleria per l'esecuzione

Roma, 3 maggio 2012



IL GIP

dr. Simonetta d'ALESSANDRO

Depositato in Cancelleria

oggi 03.05.2012

Il Cancelliere C1

Dot.ssa Annunziata Tiziana De Vita

